

controllato, presso il casello autostradale di (omissis) , e trovato in possesso di 21 confezioni di sostanza stupefacente tipo marijuana, risultata del peso di gr. 25,7 e contenente principio attivo dal quale erano ricavabili n. 75,5 dosi medie giornaliere, oltre che di due bussolotti, contenenti eroina e cobret. Dalla detenzione a fini di cessione delle droghe pesanti l'imputato veniva assolto perché ritenute riconducibili all'uso personale dell'imputato, risultato iscritto al Ser.t come consumatore abituale di eroina oltre che consumatore occasionale di cocaina e cannabinoidi.

2. Con unico e articolato motivo di impugnazione il difensore denuncia la mancanza di motivazione ed il connesso vizio di violazione di legge, per la ritenuta fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, poiché la condotta riscontrata era suscumbibile nella fattispecie di uso personale, quindi non punibile in sede penale. Erroneamente il giudice aveva ricondotto la detenzione di marijuana alla destinazione alla cessione in ragione della mera suddivisione in dosi della sostanza stupefacente e del dato quantitativo, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, poiché l'imputato veniva controllato mentre faceva rientro in (omissis), dopo l'acquisto della *scorta* di droga della quale si riforniva nelle piazze di spaccio del napoletano. Le conclusioni alle quali il giudice del merito era pervenuto erano, inoltre, contraddittorie, in presenza della intervenuta assoluzione per le condotte di detenzione ricondotte all'uso personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte napoletana, pur richiamando la *regula iuris* dettata dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessità di una valutazione globale di tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 75 d.P.R. 309/1990, ha evidenziato la ricorrenza di plurimi elementi che, unitariamente apprezzati, denotano la destinazione alla cessione della droga rinvenuta indosso all'imputato soffermandosi esclusivamente sugli indici oggettivi della condotta. I giudici di appello hanno valorizzato, in particolare, il quantitativo di droga caduto in sequestro, nettamente superiore alle *dosi medie singole* di cui è consentita la detenzione per uso personale; le modalità *ex se* sospette del confezionamento in dosi e la diversa tipologia delle sostanze detenute dall'imputato (oltre alla *marijuana*, anche eroina e *cobret*). Al di fuori del panorama valutativo dei giudici di appello

è, invece, rimasta la valutazione dello *status* di tossicodipendenza dell'imputato, che pure ne ha comportato l'assoluzione per la detenzione delle droghe cd. pesanti, *status* documentato dalla certificazione del Ser.t che ne comprova la dipendenza cd. *multifilo*, di guisa che trova giustificazione nel dedotto uso personale la "scorta" da questi effettuata in (omissis), città ove si era recato per l'acquisto dall'avellinese, zona di residenza. Con riguardo a tale aspetto le ulteriori argomentazioni difensive, sull'acquisto già frazionato in dosi dello stupefacente, trovano riscontro nella notoria modalità di vendita di singole dosi, così predisposte, dai venditori nelle piazze di spaccio del napoletano, in mancanza peraltro di elementi che denotino un successivo frazionamento ad opera dell'imputato della droga acquistata, anche tenuto conto delle circostanze e modalità del controllo di Polizia, avvenuto al casello di (omissis), cioè nella fase di rientro dell'imputato nella zona di residenza.

4. Dalle considerazioni svolte consegue l'annullamento della sentenza impugnata che solo nominalmente ha fatto applicazione dei criteri dettati da questa Corte ai fini dell'apprezzamento della destinazione alla cessione delle sostanze stupefacenti e la pronuncia di sentenza di assoluzione, non essendo acquisite a carico dell'imputato prove univoche sulla sussistenza del reato piuttosto che sul dedotto uso personale dello stupefacente in precedenza acquistato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 25 maggio 2017

Il Consigliere estensore
Emilia Anna Giordano

Il Presidente
Giovanni Conti

